

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO”

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 19:00, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Teatrale Orfeo.

In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria correlata alla diffusione del virus “Covid-19”, nel rispetto delle ristrette disposizioni ministeriali emanate per contenere le probabilità di contagio, si è ritenuto opportuno organizzare l'odierna Assemblea in videoconferenza su apposita piattaforma digitale.

Per facilitare e adeguatamente comprendere gli argomenti da trattare nel corso della riunione i correlati documenti sono già stati inviati a mezzo posta elettronica ai soci.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig.ra Valentina Gallo, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig.Luca Pellegrinelli quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

“Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)”

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra VaLENTINA GALLO il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: Associazione Teatrale Orfeo.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione “Ente del

Terzo Settore (*in sigla ETS*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO** (*in sigla ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO ETS*).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs.

n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ai Registri operanti medio tempore.

Alle ore 22, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 28/3/23 n. 1649
Serie 3 Cod. Trib. esente
e
IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Teatrale Orfeo, con durata illimitata e con sede in Torino.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 2

SCOPI E CARATTERISTICHE

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione persegue lo scopo istituzionale della diffusione della cultura e dell'innovazione nella promozione di attività culturali, artistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale e del pensiero critico.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni che ne condividano gli obiettivi.

L'Associazione aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza, all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 383/2000 (e della L.R. 34/2002), iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione potrà avvalersi anche di professionisti esterni, nonché di istituti e/o società od enti che abbiano esperienza nei settori di interesse dell'Associazione.

ART. 3

ATTIVITA'

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale relative alle seguenti lettere del codice:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione progetta, organizza e promuove le seguenti attività:

- arti coreutiche teatrali, arti digitali e innovazione culturale;
- progetti di cittadinanza attiva volti al protagonismo giovanile;
- organizzazione di spettacoli dal vivo;
- formazione e ricerca in campo teatrale, coreutico e musicale di innovazione culturale;
- concessione di borse di studio;
- istituzione di concorsi destinati a giovani nell'ambito dell'attività sociale;
- organizzazione eventi e festival;
- gestione di spazi polifunzionali

L'Associazione potrà inoltre:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
- esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice, la cui individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi sia di volontari nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti che di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

L'Associazione potrà anche costituire gruppi di lavoro, organizzare eventi, attività formative, conferenze, svolgere ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità;

All'Associazione è fatto divieto di distribuire distribuzione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

ART. 4

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° ottobre e termine il 30 settembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

ART. 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Ente e ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'atto dell'iscrizione i Soci dovranno versare l'importo relativo alla quota sociale; detta quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione che dovrà essere versata entro la fine del mese di febbraio.

Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.

Nel caso in cui i Soci della Associazione sono Enti Collettivi, essi saranno rappresentati da una persona fisica, appositamente delegata dall'Ente stesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere

controfirmate dall'esercente la potestà.

ART. 6

CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;

ART. 7

DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di contribuire con il massimo impegno professionale al raggiungimento degli scopi artistici e sociali dell'Associazione e di attenersi alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, nonché alle deliberazioni assunte dagli organi sociali, astenendosi dal nuocere agli interessi dell'Associazione.

I soci sono tenuti a partecipare alla realizzazione dell'attività artistica dell'Associazione, ivi comprese le tourné, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.

I soci sono altresì tenuti:

- all'osservanza delle decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;
- a risolvere ogni controversia in modo democratico ed esclusivamente nell'ambito degli Organi stabiliti dall'associazione;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- al pagamento della quota associativa stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di frequentare e utilizzare tutte le strutture dell'associazione, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni dell'organo assembleare, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di presentare all'assemblea ed al Consiglio Direttivo proposte da inserire negli ordini del giorno, purché la richiesta sia sottoscritta da almeno cinque componenti.
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- di avanzare proposte per il miglioramento delle attività;
- di godere dei vantaggi che potranno essere concessi dall'Associazione;

ART. 9

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- ponga in essere, per qualsiasi ragione, attività parallele simili che potrebbero comportare casi di concorrenza sleale;
- si renda colpevole di un comportamento atto a danneggiare artisticamente, moralmente o materialmente soci dell'Associazione o l'Associazione stessa
- adotti un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri Soci.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative sono annuali e sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile;

Decadono dalla qualità di socio, senza eccezione alcuna, tutti coloro che non avranno versato la quota trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto del Consiglio Direttivo;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto

alla quota associativa annuale.

ART. 11

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo;

Possono essere istituite cariche onorarie.

ART. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota sociale;

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno due mesi che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

Ogni associato ha diritto a un voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione e ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ed è con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 13

PRESIDENTE

Il presidente è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; firma gli atti, le carte ed i provvedimenti relativi all'attività dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14

VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente coadiuva ed assiste il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, e dura in carica tre anni.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri persone fisiche, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la

sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- dà esecuzione alle linee generali dell'attività deliberate dall'Assemblea;
- svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e degli eventuali contributi straordinari;
- redige i programmi dell'attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati e gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno la metà dei suoi componenti;

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario della seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16

ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- entrate derivanti da incarichi di natura pubblica o privata;
- finanziamenti e contributi pubblici o privati;
- finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: spettacoli, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice;

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 19

SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

ART. 21

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Valentina Gallo